

## CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 11 febbraio 1999, n. 165.

### **Conferma TAR Calabria – Catanzaro, 20 febbraio 1998, n. 142.**

*Il segretario comunale è tenuto a verbalizzare nel modo più esatto e comprensibile l'esatto momento della presentazione della lista dei candidati, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitando altre suscettibili di dubbi ed ambiguità.*

*Omissis.* – 3.1. Secondo l'assunto, la commissione elettorale circondariale avrebbe illegittimamente ammesso tale lista alla competizione elettorale, poiché:

- per l'art. 32, ottavo comma del t.u. n. 570 del 1960 (come modificato dall'art. 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271), "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni";
- il segretario comunale, nel certificato redatto il ventinovesimo giorno antecedente la data delle votazioni, ha dichiarato "di aver ricevuto, oggi, alle ore 12,10 la documentazione dal signor..., benché presente in aula alle ore 11,50".

Per gli appellanti, la commissione elettorale circondariale avrebbe erroneamente ricostruito i fatti accaduti, poiché dalla dichiarazione del segretario comunale si evincerebbe che la documentazione sarebbe stata consegnata al segretario comunale alle ore 12,10.

3.2. Tale doglianza va esaminata tenendo conto della normativa applicabile, del testo letterale della certificazione del segretario comunale e della motivazione del contestato provvedimento di ammissione della lista.

L'art. 32, nono comma, del testo unico n. 570 del 1960 dispone che il segretario comunale (o chi lo sostituisce legalmente) "rilascia ricevuta dettagliata dei documenti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione".

Tale norma investe il segretario comunale della specifica responsabilità di certificare nel modo più comprensibile a tutti il momento esatto nel quale è presentata la lista elettorale unitamente agli allegati.

Nella sua certificazione, il segretario comunale deve specificare quanto è accaduto entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente alle elezioni e deve indicare il momento "della presentazione": la legge si riferisce con chiarezza alla consegna della documentazione nelle mani del segretario, nel senso che egli fino alle 12 può riceverla e, se vi è bisogno di esaminarla, può verificarne con calma la completezza, per poi verbalizzare se gli atti presentati tempestivamente siano completi.

Se la documentazione è presentata anche un secondo dopo le ore 12, il segretario comunale deve precisare tale circostanza nella certificazione e comunque anche verbalizzare quale sia stata la documentazione prodotta.

Il segretario comunale non può adoperare espressioni che non solo sono diverse da quelle indicate dalla legge, ma sono di per sé foriere di dubbi ed ambiguità.

La fase del procedimento elettorale affidata alla sua attenzione è tanto delicata quanto meritevole di verbalizzazioni che siano chiare e che riducano o annullino, per quanto sia umanamente possibile, eventuali contestazioni, suscettibili di porre in pericolo l'ulteriore corso del procedimento e l'immutabilità dei risultati espressi democraticamente dal corpo elettorale.

Il segretario comunale non può verbalizzare elementi contraddittori o che tengano conto di momenti o di operazioni diverse da quelle sancite dalla legge e non può, quindi, dichiarare di avere "ricevuto" ad una certa ora, successiva alle ore 12, la documentazione di chi era presente prima dell'ora medesima.

In tal modo, si forniscono alla commissione elettorale dati equivoci e non si certifica quanto si deve dichiarare, e cioè se entro le ore 12 vi sia stata la presentazione della lista e dei relativi allegati.

Per quanto riguarda il caso di specie, si è sopra riportato che il segretario comunale di Cosenza ha certificato di avere "ricevuto" alle ore 12,10 la documentazione dal delegato della lista, che era "presente in aula alle ore 11,50". Tale certificato risulta obiettivamente ambiguo, impreciso e assente del necessario riferimento alle circostanze avvenute.

Esso non ha precisato che cosa sia stato consegnato nelle mani del segretario comunale entro le ore 12 e ha indotto la commissione elettorale ad avere dubbi sul punto se il delegato avesse o no tempestivamente prodotto la lista con i relativi allegati.

Infatti, all'interno della commissione (che poi ha risolto la questione a maggioranza) si sono confrontate la tesi per cui (come sostengono gli appellati) col termine "ricevuto" si sia voluto indicare che alle 12,10 erano terminate tutte le operazioni di verifica della completezza della documentazione, e l'altra tesi per cui (come sostengono gli appellanti) col medesimo termine il segretario comunale abbia voluto dichiarare che la documentazione era stata presentata tardivamente, alle ore 12,10, da parte di chi era dinanzi a lui presente alle ore 11,50.

Indubbiamente, l'ambiguità della certificazione del segretario comunale costituisce la conseguenza della manifesta incongruità dello schema stampato, da lui completato a mano: lo stampato contiene l'espressione per cui il "segretario comunale dichiara di aver ricevuto", mentre la legge dispone che vada indicata nella certificazione "l'ora della presentazione" e cioè sia precisato il momento nel quale la documentazione sia stata consegnata nelle mani del segretario il quale non deve opporre remore all'istantaneo ricevimento di quanto offertogli.

In ogni caso, dovendosi certificare ciò che è prescritto dalla legge, il segretario avrebbe dovuto chiarire quanto avvenuto e precisare se entro le 12 nelle sue mani era stata consegnata la documentazione.

Ciò posto, va esaminata la motivazione dell'impugnato atto di ammissione della lista del Partito popolare italiano alla competizione elettorale.

La commissione elettorale circondariale, a maggioranza e col voto contrario del suo presidente, ha ritenuto che "dall'attestazione del segretario comunale ... emerge che il delegato ... si è presentato da lui alle ore 11,50 del 18 ottobre 1997, ma manca la prova che la documentazione non fosse in suo possesso entro il termine prescritto".

Il presidente della commissione, invece, ha espresso il suo voto contrario, ritenendo che il delegato, "pur presentandosi personalmente alle ore 11,50 del predetto giorno, non ha presentato la lista e gli allegati alla segreteria del Comune entro le ore 12,00, bensì alle ore 12,10".

Ritiene la Sezione che nessun profilo di eccesso di potere sia ravvisabile nel provvedimento di ammissione della lista, sia pure adottato a maggioranza.

Esso ha interpretato l'imprecisa certificazione sulla base del principio del *favor*, per il quale va ammessa la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, perché sia più ampio il confronto democratico tra i partiti e le liste che li rappresentano.

La commissione ha ragionevolmente considerato che non poteva disporsi l'esclusione di una lista rispetto alla quale non vi era la necessaria univoca certificazione della tardività della presentazione: essa ha correttamente attribuito decisivo rilievo alla circostanza che il segretario comunale non ha fatto alcuna menzione della tardività della presentazione, pur avendone il dovere qualora essa fosse risultata.

*Omissis.*